

	COMUNE DI CASELLE LANDI	DELIBERA C.C.	NUMERO 9	DATA 28.03.2012
	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. anno 2012.			

CODICE DELIBERAZIONE
10944

(*) COPIA

Prot. n.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTOTTO** del mese di **MARZO**
alle ore **21,00** nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data **22/03/2012**
si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) BIANCHI PIERO LUIGI	SI	
2) TANTARDINI ROBERTO	SI	
3) CICERI FRANCESCO	SI	
4) GABRI PAOLO	SI	
5) BONVINI CRISTIAN ABRAMO	SI	
6) CORRADI GIANFRANCO	SI	
7) CORRADI SILVANO	SI	
8) MOLINELLI MASSIMO MARIA	SI	
9) POLLEDRI MICHELA	SI	
10) CONTARDI RENZO	SI	
11) CONGIU MAURO	SI	
12) RONCA ENRICHETTA	SI	
13) ROSSO LUIGI		SI
TOTALE	12	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Piero Luigi Bianchi nella sua veste di Sindaco-Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

(*) originale oppure copia

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno sig.ra Clementina Valentina Subitoni

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 5 maggio 2009 n. 42 recante “Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale” in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e in particolare l’art. 2 commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

VISTO il D. Lgs. 23/2011 disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono ad decorrere dal 2014 l’imposta municipale unica in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili;

CONSIDERATO che:

- L’art. 13 del D.L. 201/2011 anticipa in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale unica a decorrere dal 2012 applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 in quanto compatibili e alle disposizioni dello stesso articolo 13;
- L’applicazione a regime dell’imposta municipale unica è fissata al 2015;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per il Bilancio di Previsione e che tali regolamenti anche se adottati successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di Previsione hanno comunque effetto a valere da tale data;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 22/12/2011, che ha fissato al 31/03/2012, il termine ultimo per l’approvazione dei Bilanci di Previsione 2012 degli Enti Locali;

VISTO che il suindicato termine ai sensi del comma 16 quinquies del D.L n°216 del 29.11.2011, convertito con modifiche con Legge n° 14 del 28.02.2012 , è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2012;

PRESO ATTO che l’art. 14 comma 6 del D. Lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

RICHIAMATA la deliberazione n.8 approvata seduta stante del Regolamento sull’Imposta Municipale Unica che trova il suo fondamento nel D. Lgs. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

VISTO il comma 169 della L. 296/2006 che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni se approvate successivamente al 1° gennaio 2012 hanno comunque effetto dal 1° dell’anno di riferimento;

VISTI:

- La Legge n. 42/2009;
- Il D. Lgs. 23/2011 art. 8 e 9;
- La Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'imposta municipale unica è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3 5 e 6 del D. Lgs. 504/1922 rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti per i quali si rimanda all'art.4 del Regolamento Comunale sull'imposta municipale unica e all'art. 13 commi 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

RITENUTO, opportuno determinare le aliquote per l'imposta municipale unica per l'anno 2012 nel seguente modo:

Abitazione Principale e n.1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate (C2-C6-C7)	Aliquota 0,6
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	Aliquota 0,76
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota 0,2
Terreni agricoli	Aliquota 0,76

RITENUTO prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per n. 1 pertinenza:

- Una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita a più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- La detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di **Euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare ad abitazione principale l'importo complessivo della detrazione al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di **Euro 400,00**;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dai Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i;

Con voti resi in forma palese per alzata di mano, favorevoli 9, astenuti zero, contrari n. 3 (Contardi, Congiu e Ronca), essendo n. 12 i presenti e n. 12 i votanti.

D E L I B E R A

DI determinare ai fini dell'imposta municipale unica per l'anno 2012, le aliquote IMU nelle seguenti misure:

Abitazione Principale e n.1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate (C2-C6-C7)	Aliquota 0,6
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	Aliquota 0,76
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota 0,2
Terreni agricoli	Aliquota 0,76

Di prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per n. 1 pertinenza:

- Una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita a più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- La detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di **Euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare ad abitazione principale l'importo complessivo della detrazione al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di **Euro 400,00**;

Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero 30 gg. dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti n.9 favorevoli, n.zero astenuti e n. 3 contrari (Contardi, Congiu e Ronca), resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.